



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

# **Regolamento di Polizia Urbana**

## **TITOLO I**

### **PERMESSI MUNICIPALI E SUOLO PUBBLICO**

#### **Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

###### **- OGGETTO -**

La Polizia locale è disciplinata, ai sensi del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali in materia.

Essa attende alla tutela del demanio comunale ed a quella di un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale.

Le norme del presente Regolamento, relative agli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

##### **Art. 2**

###### **- ORDINANZE SINDACALI ED ORDINI VERBALI -**

Il Sindaco può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nel seguente articolo.

##### **Art. 3**

###### **- VIGILANZA E ACCERTAMENTI -**

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Corpo di Polizia Municipale, dai funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 221 del Codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Ai sensi della Legge 26-11-1981, n. 689 essi possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di Polizia Giudiziaria.

Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22-7-1982, n. 571.

Gli agenti ed i funzionari di cui al primo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

## Capo II – PERMESSI MUNICIPALI E SUOLO PUBBLICO

### Art. 4

#### -LICENZE E AUTORIZZAZIONI – -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE –

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno, in ogni caso, rilasciate per iscritto e accordare:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
- b) senza pregiudico dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere di occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

### Art. 5

#### - SUOLO PUBBLICO - DEFINIZIONE –

Per suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza il permesso dell'Autorità Comunale.

Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, occorre anche il consenso del proprietario.

Le occupazioni momentanee per le quali non occorre il rilascio del relativo permesso, a norma del secondo comma, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od impedire il transito.

### Art. 6

#### - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso, in tutti i casi di scarsa visibilità, quando l'occupazione debba continuare nella notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine dell'occupazione.

Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

Sono eccettuate da tale limitazione d'orario, le normali concessioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavoro o fatte ai conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, ecc..

E' vietato, altresì, rimuovere o spegnere i segnali luminosi d'avviso di cui al precedente punto c).

## Art. 7

### -DISCARICHE PUBBLICHE –

Nell'ambito della disciplina dettata dal D.P.R. 10-9-1982 n. 915, i materiali provenienti da lavori stradali od edilizi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati od obsoleti, i beni di consumo durevoli, esclusi in ogni caso gli altri rifiuti speciali, quelli tossici e nocivi e quelli organici urbani, potranno essere trasportati nei luoghi di scarico pubblico a ciò specificatamente destinati dall'Autorità Comunale e resi noti al pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva di ammettere nella discarica pubblica, fissandone i tipi e le quantità e dietro pagamento della relativa tariffa, rifiuti speciali costituiti da residui derivati da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio.

La discarica pubblica sarà segnalata da apposite tabelle indicatrici nonché da altre che indicheranno i confini perimetrali.

I veicoli addetti al trasporto dei materiali di rifiuto dovranno essere condotti nell'interno dell'area assegnata e lo scarico dovrà eseguirsi in maniera che le aree interne, destinate alla circolazione, rimangano permanentemente sgombrare da qualsiasi materiale.

Nessun deposito può farsi in aree diverse da quelle all'uopo stabilite o al di fuori dei confini perimetrali segnati.

Senza autorizzazione è vietato asportare dai luoghi di pubblico scarico i materiali in essi depositati.

## Art. 8

### - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO -

Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le altre sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F).

## TITOLO II

### **INCOLUMITA' – ORDINE – DECORO E QUIETE PUBBLICA**

#### Capo I – DELL'INCOLUMITA' E DELLA SICUREZZA DEGLI ABITATI

## Art. 9

### - PERICOLO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' -

Se una casa, un muro, od in genere qualunque fabbricato o parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per la incolumità delle persone, il proprietario, gli amministratori degli edifici condominiali o gli inquilini sono in obbligo di farne immediata denuncia al Sindaco che, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà al proprietario di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso.

Non ottemperando all'intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d'ufficio a carico del proprietario, a termini dell'art. 153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 1915.

## Art. 10

### - DEPOSITI MATERIALI -

Se, per la ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura, l'autorità comunale prescriverà altre cautele.

Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione delle grondaie, ecc., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi alle estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.

I depositi di materiali, calcinacci, ecc., dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami ed il calcinaccio dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.

#### Art. 11

#### - SCAVI SU SUOLO PUBBLICO -

Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, dovranno essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.

Qualora si tratti di scavi o di altri lavori, comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del Codice Stradale D.P.R. 15-6-1959, n. 393 e relative norme regolamentari.

#### Art. 12

#### - IMPALCATURE -

E' vietato costruire impalcature e porre assi a collo sopra il suolo pubblico, senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità. E' assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.

L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. L'impalcatura, sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta, che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere collocate le luci rosse di pericolo.

#### Art. 13

#### - MANUTENZIONE TETTI, CORNICIONI, PLUVIALI, ECC. -

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, le inferriate, le antenne, gli intonaci, le tinte, gli infissi, le grondaie, nonché i prospetti esterni degli edifici e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di materiale o recare pregiudizio al pubblico decoro.

L'amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le acque piovane che cadono dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo secondo le speciali prescrizioni del Regolamento Edilizio. I guasti che avvenissero nelle grondaie, nelle docce o nei tubi, devono essere prontamente riparati dai proprietari.

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai nei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Art. 14

- USO DI SCALE -

Non si può fare uso in luogo pubblico di scala a mano senza che sia custodita alla base e sia provvista dei regolamentari dispositivi antiscivolo.

Art. 15

- ACCENSIONI FUOCHI - STOPPIE -

E' vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori sul suolo stradale (pavimentazione, incatramatura, ecc.).

E' pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità delle strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli

In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18-6-1931.

Art. 16

- CAUTELE NEI LAVORI -

Nei luoghi di pubblico passaggio tutti i lavori che possono risultare di pregiudizio per i passanti, ancorchè autorizzati dall'Amministrazione Comunale, devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.

Le stesse cautele devono essere adottate dai titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua ed altro.

Art. 17

- TRASPORTO DI OGGETTI - GIOCHI VIETATI -

E' vietato gettare ed abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

E' pure vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta o qualunque altro oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alle proprietà altrui.

E' del pari vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.

E' vietato il trasporto, senza opportuni ripari, di oggetti (vetro, ferri acuminati, ecc.), che possano recar danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) non debbono essere trasportati da una sola persona.

E' sempre proibito il trasporto degli oggetti di cui sopra da parte di persona montata in bicicletta.

Art. 18

- OPERAZIONI DOMESTICHE VIETATE -

E' vietato battere la lana, tappeti, stuoie, ecc., o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via alle finestre ad essa prospicienti e gettare da finestre, balconi, terrazze, ecc., ogni specie di cose. E' vietato innaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.

E' parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli, ecc., vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficacemente assicurati.

I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento.

Art. 19

- ESPOSIZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI -

E' vietato esporre sulla pubblica strada oggetti pericolosi di qualsiasi forma e materia, infliggere chiodi, uncini od altro quando possono arrecare pregiudizio alla incolumità o danno ai passanti.

Art. 20

- COSE POLVEROSE E MALEODORANTI -

Il trasporto di cose polverose o emananti cattivo odore deve eseguirsi in modo da impedire la diffusione della polvere o dell'odore.

Art. 21

- RISPETTO BENI PUBBLICI -

Nei luoghi pubblici è vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sui sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sui pali, assiti, muri di cinta, sui davanzali delle finestre, ecc.

E' pure vietato sostare sdraiati o comunque con atteggiamento poco corretto negli accessi ai pubblici edifici o monumenti.

Art. 22

- FANCIULLI INCUSTODITI -

Al fine di evitare situazioni di pericolo, in ogni luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a sei anni non debbono essere lasciati senza custodia.

Art. 23

- MANUTENZIONE INFISSI -

Le inferriate, le griglie e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle botole o finestre che si aprono su aree di pubblico transito, dovranno essere tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari del fabbricato in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti.

Art. 24

- CANNE FUMARIE -

Fatta salva l'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico, ogni locale in cui si voglia fare uso del fuoco o si producano fumi, esalazioni, odori o vapori nocivi o molesti, deve essere munito di idonei camini o canne di tiraggio in modo da assicurare la completa dispersione, onde evitare ogni molestia o danno al vicinato.

Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine, ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

Art. 25

- SGOMBERO DELLA NEVE DAI TETTI -

E' proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico.

Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di essa sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale che prescriverà le cautele opportune perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.

In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dall'Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.

I poggiali ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno o molestia ai passanti.

#### Art. 26

##### - SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI -

I conduttori, i proprietari residenti, e gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, sono tenuti anche solidalmente a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l'obbligo si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte delle case.

La spazzatura della neve si eseguirà appena ha cessato di cadere, tanto in giorno feriale che festivo. Se avesse cessato di cadere nella notte, dovrà essere spazzata prima delle ore 9 del mattino seguente.

I titolari di licenze municipali che usufruiscono del suolo pubblico con banchi, baracche, chioschi, edicole e simili, e tutti coloro che, in qualsiasi altra forma, siano concessionari del suolo stesso, hanno l'obbligo di far spazzare dalla neve il posto occupato e quel tratto attorno al posto per almeno un metro all'ingiro.

#### Art. 27

##### - RIMOZIONE GHIACCIO -

Tutti coloro che, a norma degli articoli precedenti hanno l'obbligo di spazzare la neve, hanno altresì quello di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargervi sopra, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.

#### Art. 28

##### - DIVIETO DI PATTINARE -

E' vietato pattinare o sdruciolare sul suolo pubblico o di uso pubblico all'infuori dei luoghi espressamente destinati a tale scopo.

#### Art. 29

##### - DIVIETO DI SPARGIMENTO ACQUA -

E' vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo.

E' vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura eccessiva, così che ne risulti incomodo ai passanti.

#### Art. 30

##### - ACCATASTAMENTO LEGNA E MATERIE INFIAMMABILI -

Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna ed altre materie di facile accensione se non adottando le cautele che prescriverà il Comune secondo i casi.

Nell'interno della città i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, carbone, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.

I locali soprastanti e contigui a magazzini, di cui al precedente comma, non possono contenere materie facilmente infiammabili.

#### Art. 31

##### - GAS – USO E APPARECCHIATURE -

Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile (gas manifatturato; gas naturale; gas di petrolio liquefatto) ad uso civile, sia coloro che procedono all'impianto, che l'utente, dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme tutte, emanate dai Ministeri competenti, vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza.

#### Art. 32

##### - MATERIE INFIAMMABILI - SCORTE -

E' vietato detenere, negli scantinati, nelle autorimesse, e nei vani ripostiglio, soprastanti o sottostanti abitazioni, riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. E' comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

### Capo II – DECORO – ORDINE NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

#### Art. 33

##### - DISCIPLINA ESPOSIZIONE INSEGNE, CARTELLI, ECC. -

E' vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte, pubblicità di ogni specie, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, che potrà negarla per i fini di tutela dell'estetica cittadina e del carattere artistico e storico del luogo o per altro giustificato motivo.

#### Art. 34

##### - MONUMENTI E TARGHE -

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, prefettizia o ministeriale, secondo le rispettive competenze e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

E' pure vietato guastare, rimuovere od in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.

#### Art. 35

#### - IMBRATTAMENTO MURI -

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

#### Art. 36

#### - INFISSI - MANUTENZIONE -

Le inferriate, i davanzali delle finestre, le porte, le persiane, le vetrine, i cartelli, le insegne e ogni altro infisso prospettante sulle vie pubbliche devono essere conservati decenti, puliti dalla polvere e ragnatele.

L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione o la riverniciatura.

#### Art. 37

#### - TENDE NELLE ARCADE -

Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.

Il margine inferiore dovrà distare dal piano camminabile almeno metri due quando le arcate dei portici abbiano all'esterno il marciapiedi.

Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.

Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio.

#### Art. 38

#### - TENDE DEI NEGOZI -

Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e nel loro ripiegamento devono trovare posto nel vano del foro che proteggono.

In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutti i fori protetti, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2,30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

Il rilascio di permessi all'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc.

In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate.

#### Art. 39

#### - VERNICI FRESCHE -

I serramenti ed in genere gli oggetti verniciati di fresco, situati lungo il pubblico passaggio, dovranno essere segnalati al pubblico in modo facilmente visibile.

#### Art. 40

#### - PORTE E PORTONI -

Durante la notte è fatto obbligo ai proprietari ed inquilini di tenere chiusi porte e portoni esterni di accesso agli edifici, a meno che gli atri, gli anditi e le scale non siano convenientemente e costantemente illuminati.

Alla stessa disciplina sono sottoposte tutte le località private di libero accesso al pubblico.

#### Art. 41

#### - ESPOSIZIONE OGGETTI -

Negli aggregati urbani non si possono esporre, alla vista del pubblico, abiti, biancheria, effetti lettereschi e simili, se non col permesso dell'Autorità Comunale.

#### Art. 42

#### - LUOGHI APERTI AL PUBBLICO - PULIZIA -

Tutti i luoghi aperti al pubblico ed anche semplicemente in vista del pubblico, devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.

Per i posteggi di commercianti su area pubblica esistenti in Piazza Municipale, Piazza Trento Trieste, Piazza Castello, Piazza Savonarola, Piazza Duomo, C.so Martiri delle Libertà, l'Amministrazione potrà tenere conto delle condizioni eventualmente indicate dalla Sovrintendenza al fine di salvaguardare le aree citate. Al riguardo potranno essere negate nuove soluzioni strutturali non concordate con l'Amministrazione e le strutture già esistenti dovranno essere mantenute pulite e decorose.

Nelle stesse vie e piazze i posteggi C.D. sparsi già istituiti, sono vincolati, per quanto riguarda la merceologia venduta, alla valutazione dell'Amministrazione che, in caso di subingresso potrà imporre all'acquirente di mantenere la merceologia sino allora venduta.

Nelle strade e piazze sopra citate è vietata l'attività itinerante (anche di produttori agricoli).

Nel rimanente territorio l'Amministrazione si riserva la valutazione sull'opportunità di collocare ( a seguito di subingresso in posteggio "sparso") attività che possono produrre immissioni di vario tipo in abitazioni adiacenti.

#### Art. 43

#### - SUOLO PUBBLICO - IMBRATTAMENTO -

E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico e gettarvi acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie.

Allo scopo di evitare lordure e possibili inconvenienti per l'incolumità dei pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spandimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civili abitazioni.

Ove si verificasse tale lordamento, è comunque fatto obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale oppure le cunette lungo i marciapiedi delle strade stesse.

#### Art. 44

#### - RIFIUTI DOMESTICI - DISCIPLINA RACCOLTA -

E' vietato esporre sul suolo pubblico alla vista del pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso.

I rifiuti debbono essere conferiti nei contenitori previsti dal regolamento del Servizio di raccolta rifiuti domestici.

Dove è previsto l'impiego dei sacchi di plastica, i sacchi debbono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti sul suolo pubblico prima di 5 ore dall'orario stabilito per il servizio di raccolta.

Dove è stabilito un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri contenitori similari, i rifiuti dovranno essere conferiti nel recipiente non allo stato sfuso, ma in involucri adatti ad impedire la dispersione delle polveri e dei materiali organici minuti.

In ambedue i sistemi di raccolta i materiali ingombranti, come cartoni da imballaggio, gabbie di frutta, ecc., provenienti da abitazioni, esercizi o attività commerciali, dovranno essere conferiti nei contenitori stabiliti dopo essere stati opportunamente spezzati e ridotti di volume a cura dell'utente.

E' ammesso il conferimento di tali materiali ingombranti fuori dai contenitori stabiliti e deposti a lato dei contenitori stessi a condizione che tali imballaggi non contengano rifiuti di qualsiasi genere, e ciò per favorire la migliore utilizzazione dei sacchi e dei cassonetti nonché il recupero eventuale degli imballaggi medesimi. In ogni caso non dovrà essere arrecato intralcio alla circolazione o pericolo per la pubblica incolumità. E' vietato, altresì, asportare i rifiuti dai contenitori stessi.

#### Art. 45

##### - RIFIUTI NON DOMESTICI -

I rifiuti provenienti da lavori di manutenzione domestica, come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubo metallico, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, non potranno essere introdotti nei contenitori per i rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica dall'impresa che ha eseguito i lavori o a cura dell'utente.

#### Art. 46

##### - RIFIUTI VEGETALI -

I rifiuti vegetali provenienti da potatura di alberi, siepi e, in generale, provenienti dalla pulizia di piccoli giardini, non potranno essere introdotti nei cassonetti, ma dovranno essere ridotti a pezzi non superiori a 60 cm., affastellati e legati, e quindi deposti ai piedi del cassonetto non prima del giorno stabilito per la raccolta.

#### Art. 47

##### - RIFIUTI INGOMBRANTI -

Altri materiali ingombranti o suppellettili domestiche fuori uso, come mobili, elettrodomestici, materassi, televisori, bombole da gas liquido fuori uso, non dovranno essere esposti o abbandonati in luoghi abusivi di scarico.

La loro presenza dovrà essere comunicata all'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana, che darà le indicazioni necessarie e ne curerà lo smaltimento.

E' fatto assoluto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti domestici, vernici, solventi e materiali tossici.

#### Art. 48

##### - FONTANE PUBBLICHE -

L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare, eccezion fatta delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità Comunale.

E' vietato qualsiasi danneggiamento alle fontane pubbliche e l'introduzione nel congegno automatico delle stesse di ostacoli che ne impediscano il funzionamento.

E' pure vietato ingombrare, in qualsiasi modo, le bocchette delle fontane, dei lavatoi e degli smaltitoi pubblici.

#### Art. 49

##### - SOTTOPORTICI - PULIZIA -

I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile a piano terreno sono solidalmente tenuti a far ripulire da immondezze e da ragnatele i sottoportici.

#### Art. 50

##### - ORINATOI E LATRINE -

In qualsiasi luogo pubblico, o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dalle latrine e dagli orinatoi senza essersi ricomposti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

#### Art. 51

##### - SUOLO PUBBLICO - DIVIETI -

E' proibito, sul suolo pubblico, la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate sul suolo pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione.

#### Art. 52

##### - COLOMBI -

E' vietato molestare, catturare o prendere colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'autorità competente.

E' pure vietato alimentare gli animali, sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### Art. 53

##### - ANIMALI DA CORTILE -

Oltre il divieto di cui all'art. 135 del Regolamento Comunale di igiene, concernente il deposito o l'allevamento di animali da cortile, in città e negli aggregati urbani, quando non siano osservate le condizioni volute e si rechi danno o molestia agli abitanti delle case vicine, è altresì vietato il deposito o l'allevamento di conigli, polli, tacchini, anitre ed altri animali in cortili o giardini o luoghi anche privati, quando siano visibili dall'esterno e non siano consoni al decoro della località.

Il sindaco, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

#### Art. 54

##### - POLLAME - SELVAGGINA -

E' proibito ai venditori di pollame e di selvaggina, di uccidere alla vista del pubblico, e di spennare, nel luogo di vendita, gli animali di cui fanno commercio.

Art. 55

- ARREDO PUBBLICO DANNEGGIAMENTO-

Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, ecc., cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante od ai loro sostegni, camminare sugli spazi erbosi, danneggiarli, lasciarvi entrare cani od altri animali ed introdurvi veicoli.

Art. 56

- GIARDINI PUBBLICI - CANI -

Nei viali e giardini pubblici è particolarmente vietato:

- a) recare qualsiasi incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;
- b) coricarsi nei luoghi erbosi o recintati, dormire sui sedili e sulle panchine;
- c) porgere da mangiare agli animali, ed arrecare loro molestia;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili;
- e) tenere anche momentaneamente, cani senza museruola e non condotti da guinzaglio;
- f) sostare, senza autorizzazione, per vendite di merce e giornali, o per altro motivo che arrechi intralcio alla libera circolazione

E' vietato altresì introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio e provvisti di museruola, nel Parco Massari, nel Giardino Pareschi, in Piazza Ariostea e più precisamente, per quest'ultima, dal ciglio delle strade che la circondano verso il basso e cioè nell'intero catino, nonché nelle altre aree appositamente segnalate.

I cani non tenuti al guinzaglio devono essere muniti di idonea museruola.

I cani di indole aggressiva devono essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.

Capo III – QUIETE PUBBLICA

Art. 57

- STRUMENTI MUSICALI - USO -

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale in materia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, è vietato l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze dopo le ore 21.

Art. 58

- ANIMALI DOMESTICI -

E' vietato tenere, all'interno dell'abitato, animali, anche domestici, che rechino molestia o danno al vicinato.

Art. 59

- RUMORI MOLESTI -

E' vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato. Così pure è vietato dalle ore 24 alle ore 8 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono.

L'uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non se ne percepiscano i suoni.

Nell'uso delle saracinesche metalliche si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.

Il suono delle sirene non può perdurare oltre i trenta secondi. La disposizione non si applica ai casi interessati la Autorità Militare.

Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo venga disattivato immediatamente dopo la eliminazione della causa della sua messa in funzione.

#### Art. 60

##### - PUBBLICITA' SONORA -

Nel territorio del Comune, ad esclusione della zona pedonalizzata, è consentita la effettuazione di pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, entro i limiti del seguente orario:

- da maggio ad ottobre: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20;
- da novembre ad aprile: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura e ospedali.

La tonalità deve essere particolarmente moderata e tale da non essere percepita da una distanza superiore a 50 metri.

#### Art. 61

##### - CORTILI - DIVIETI -

Nei cortili comuni a diverse abitazioni, è vietato produrre polvere o compiere operazioni che rechino noia o molestia al vicinato.

#### Art. 62

##### - CARICO E SCARICO MERCI -

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

### TITOLO III

#### INDUSTRIA – ARTI E MESTIERI

#### Art. 63

##### - DEFINIZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA -

Chi esercita un'industria, un'arte od un mestiere, deve usare ogni cautela per evitare molestie ed incomodi al vicinato.

Sono ritenute moleste o scomode quelle attività che si effettuano con macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente esalazioni fastidiose, rumori o sensibili vibrazioni avvertibili dalle aree abitate confinanti o limitrofe, quando la differenza tra il rumore di fondo ed il livello del rumore prodotto dall'attività lavorativa supera i 6 decibel (dB), misurati con idoneo strumento opportunamente tarato e facendo uso della curva di pesatura A, secondo le raccomandazioni ISO (International Standard Organization) 1999.

E' vietato far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza.

#### Art. 64

##### - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RUMOROSE - INSALUBRI - MOLESTE - RICHIESTA - AUTORIZZAZIONE -

Chiunque intenda iniziare in città e nei centri abitati del Comune l'esercizio di una industria, arte o mestiere rumoroso, pericoloso o insalubre o molesto (anche solo per esalazioni), trasferire da luogo a luogo, ampliare attività esistenti oppure far funzionare uno o più motori, caldaie a vapore, forni e macchine in genere, deve chiedere preventivamente il nulla-osta all'Autorità Comunale indicando in apposito questionario da unire alla domanda e da ritirarsi presso il competente Ufficio Comunale, *il numero, la qualità, la potenza in HP e il funzionamento delle singole macchine.*

La domanda dovrà essere inoltre corredata di un tipo planimetrico dei locali, impianti, ecc., in proporzionata scala.

La disciplina di cui ai commi precedenti non si applica nelle zone destinate ad insediamenti produttivi.

Qualora il richiedente intenda impiantare in un fabbricato destinato ad abitazione un esercizio con macchine azionate da motori o dalla mano dell'uomo deve farne speciale menzione nel questionario di cui sopra, specificando il numero, la qualità, la potenza in HP ed il funzionamento delle singole macchine, nonché la durata del funzionamento stesso.

Per i depositi e la rivendita di infiammabili si osserveranno le disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 65

##### - ATTIVITA' RUMOROSE - - RILASCIO NULLA-OSTA - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA -

Il Sindaco, esaurite le istruttorie prescritte dalle norme legislative e regolamentari vigenti e sentita, ove del caso, la apposita Commissione Comunale di Vigilanza sulle attività rumorose e moleste di cui al successivo comma, concede il nulla-osta per l'apertura degli esercizi di cui all'articolo precedente.

La Commissione è così costituita: Sindaco o suo delegato, Capo Divisione Polizia urbana, Ingegnere Capo del Comune o suo delegato, Comandante dei Vigili urbani, un Sanitario o un Tecnico designato dalla competente U.S.L.. Svolge le mansioni di Segretario un funzionario della Divisione Polizia Amministrativa.

Detta Commissione esprimerà inappellabilmente il suo giudizio sulla concessione o meno del nulla-osta e potrà anche subordinarlo o vincolarlo, di caso in caso, a prescrizioni speciali.

Le spese di viaggio e le indennità ai competenti la Commissione sono a carico del richiedente.

#### Art. 66

##### - OFFICINE – CONDIZIONI DI ESERCIZIO -

Nelle officine situate in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto, o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite fondazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse ed i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane da quelle dei muri. Comunque debbono essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni e ad evitare la propagazione delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.

E' fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità competente riterrà necessarie.

La concessione del nulla-osta è fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

#### Art. 67

#### - ATTIVITA' RUMOROSE - LOCALI -

I locali in cui si effettuano attività rumorose o scomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.

Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

Il Sindaco avrà facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazioni agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa

L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza del Sindaco.

Pure con ordinanza del Sindaco verrà disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

#### Art. 68

#### - ATTIVITA' RUMOROSE - ORARI -

Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e strumenti rumorosi od scomodi è consentito soltanto nei seguenti orari:

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 dal 1° Ottobre al 31 Marzo e dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dal 1° Aprile al 30 Settembre.

L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinino la necessità.

Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito.

La disciplina di cui al primo comma non si applica nelle zone destinate ad insediamenti produttivi.

#### Capo II – MESTIERI GIROVAGHI

#### Art. 69

#### - MESTIERI - REGISTRAZIONE -

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli (suonatore, servitore di piazza, facchino, ecc.), senza l'iscrizione nel registro di cui all'art. 19, punto 14 del D.P.R. 24.7.1977, n.616.

A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

#### Art. 70

#### - FACCHINI -

Per i servizi di facchinaggio, l'obbligo della iscrizione riguarda gli appartenenti a Cooperative, carovane, od altre Associazioni di facchini liberi esercenti, nonché i facchini liberi esercenti non associati in detti organismi la cui attività è disciplinata dalla legge 3.5.1955, n. 407.

#### Art. 71

#### - SUONATORI AMBULANTI -

Ai suonatori ambulanti è vietato:

- a) di ostacolare il traffico;
- b) di esercitare il mestiere oltre le ore 21;
- c) di suonare nello stesso luogo per più di cinque minuti;
- d) di soffermarsi ad una distanza inferiore a mt. 100 dagli ospedali, case di cura, da tutte le scuole pubbliche, dalle chiese, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo.

#### **TITOLO IV**

### **ATTIVITA' ALBERGHIERE E TURISTICHE SPETTACOLI E COMMERCIO**

#### **Capo I – ATTIVITA' ALBERGHIERE TURISTICHE E SPETTACOLI**

##### **Art. 72**

##### **- ALBERGHI -**

E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi o pensioni di tenere esposto in luogo ben visibile, sia nella camera sia alla ricezione, il regolamento dell'albergo.

Nel regolamento dovranno essere indicati:

- a) i servizi forniti dall'albergo;
- b) i servizi forniti per camera;
- c) i servizi forniti compresi nel prezzo;
- d) il prezzo della camera;
- e) l'ora di consegna della camera;
- f) l'orario per l'uso della camera;
- g) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.

##### **Art. 73**

##### **- GUIDE TURISTICHE -**

L'attività di guida turistica è disciplinata dalla Legge Regionale 16-6-1981, n. 17.

Coloro che violano le norme di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 15 della predetta legge.

##### **Art. 74**

##### **- SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI -**

Nessun locale destinato a pubblici spettacoli può essere aperto neppure per una rappresentazione straordinaria se l'assuntore, dopo essersi munito della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., non abbia ottenuto la licenza di cui all'art. 19, punti 5 e 6, del D.P.R. 22-7-1977, n. 616.

La vigilanza ed il controllo sui locali di Pubblico Spettacolo è esercitata, dagli Ufficiali ed Agenti di P.S., dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, oltrechè dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dai suoi componenti e dagli altri organi previsti dalla legge.

#### **Capo II - COMMERCIO**

##### **Art. 75**

## - ATTIVITA' COMMERCIALE IN SEDE FISSA -

Qualsiasi attività commerciale di vendita al minuto in sede fissa è disciplinata dalle disposizioni della legge in vigore e, particolarmente, da quelle della legge 11 Giugno 1971, n. 426, del relativo Regolamento e delle successive leggi di modifica.

### Art. 75 bis

Le istanze di autorizzazione all'apertura/concentrazione, trasferimento, ampliamento/accorpamento di medie strutture di vendita di cui all'art. 8 D. Lgs 114/98 vanno formulate su apposita modulistica ministeriale ed inoltrate all'Amministrazione Comunale; le stesse verranno valutate nel termine di 90 giorni dalla data dell'inoltro: trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia denegato quanto richiesto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Qualora il Responsabile del procedimento rilevi la mancanza della precisa localizzazione dell'insediamento (anche a mezzo di planimetria allegata) o l'irregolarità derivate dall'incompletezza od omissione o non uso del modello ministeriale dell'istanza, è tenuto a darne comunicazione al richiedente interrompendo i termini del procedimento, che riprendono nel momento in cui l'istanza si completa o regolarizza.

Tale interruzione di termini si attuerà anche qualora, non essendo necessaria la presentazione della richiesta di concessione edilizia, l'interessato non produca la prova della disponibilità dei locali.

Se, allo scadere dei termini concessi per il completamento – regolarizzazione dell'istanza, il richiedente non ha prodotto quanto richiesto o non ha giustificato il ritardo, l'istanza viene archiviata.

Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento, ampliamento, ecc. di una media struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio.

L'esercizio aperto a seguito di nuova autorizzazione deve essere attivato nel luogo per il quale è stata rilasciata nuova autorizzazione e non potrà essere trasferito prima di 3 (tre) anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

Il termine previsto dall' art. 22 punto 4 lett. a) e b) del D. Lgs. 114/98 non viene interrotto da comunicazioni di subingresso; il periodo di sospensione consentito dalla lettera b) può essere prorogato in caso di comprovata necessità.

### Art. 76

## - PREZZI – PESO NETTO -

I Commercianti al minuto, muniti di regolare autorizzazione del Sindaco, sono tenuti ad osservare la normativa che riguarda l'esposizione dei prezzi al pubblico e, più precisamente, la legge 11 Giugno 1971, n. 426 e il relativo Regolamento, nonché le successive integrazioni e modificazioni e le disposizioni di legge relative alla vendita a peso netto delle merci.

### Art. 77

## - ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI -

I Commercianti al minuto, gli Esercenti pubblici e i Gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti, sono tenuti ad osservare gli orari ed i turni di attività stabiliti dal Comune in ottemperanza al disposto dell'art. 54 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

### Art. 78

- PESI E MISURE -

Gli strumenti che servono a misurare e a pesare le merci devono essere collocati in luogo illuminato e ben in vista del compratore, nonché mantenuti puliti secondo le vigenti norme igienico-sanitarie e bollati dall'Ufficio Metrico a norme del T.U. delle leggi sui pesi e misure approvato con R.D. n. 7088, del 23-8-1980.

Art. 79

- GENERI PRECONFEZIONATI -

Gli esercenti che vendono merci da loro confezionate hanno l'obbligo di indicare sull'involucro almeno il peso e la qualità della merce contenuta secondo le norme di cui alla legge 5-8-1981 n. 441 e successive modificazioni.

Art. 80

- INSEGNE -

Tutti i negozi, sia all'ingrosso che al minuto, nonché gli esercizi pubblici, devono avere all'ingresso principale l'insegna indicante il tipo di negozio stesso.

Per ragioni di decoro cittadino, il Sindaco può disporre che tutti i negozi, situati nelle vie e piazze stabilite con apposita ordinanza, debbano essere munite di serrande e vetrine con tipo da prescriversi dall'Autorità Comunale.

Art. 81

- MOSTRE NEI NEGOZI -

Le mostre e, in genere, gli oggetti esposti nelle botteghe alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude la bottega stessa, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

E' vietato, a scopo di mostra, di appendere oggetti o di collocarli in qualsiasi modo all'esterno delle botteghe. Tale divieto può essere esteso alle edicole, chioschi e simili, mediante prescrizione da farsi nell'atto di concessione, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Art. 82

- MERCI -RIFIUTO DI VENDITA -

I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo. Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 83

- ISPEZIONE ESERCIZI -

Gli Agenti Municipali provvedono ad ispezionare periodicamente i locali di qualsivoglia esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta e ben conservata, e siano osservate, in proposito, tutte le disposizioni vigenti.

Art. 84

- FORNI -

I forni ed i laboratori annessi dovranno, durante la lavorazione e la cottura del pane, essere in condizioni tali che ne siano sempre possibili l'accesso e l'uscita.

Art. 85

- PANE-

Il pane deve essere venduto a peso, esclusa ogni altra maniera.

Art. 86

- VENDITORI AMBULANTI - COMPORTAMENTO -

I venditori ambulanti non possono fermarsi sul suolo pubblico oltre il tempo necessario per soddisfare le richieste degli acquirenti, come pure di sostare per offrire la merce.

E' fatta eccezione per quelle località in cui si tengono fiere e mercati, e per il tempo in cui gli stessi hanno luogo, inteso però che i venditori dovranno porsi nel luogo che loro viene assegnato dagli incaricati del Comune.

E' vietato agli stessi venditori di sostare in qualsiasi modo, anche momentaneamente, in località nelle quali con la loro presenza ostacolassero, o comunque recassero danno al libero transito, o si rendessero molesti. Dovranno, in ogni caso, allontanarsi su richiesta o intimazione degli agenti della forza pubblica.

E' vietato ai venditori ambulanti di bandire la loro vendita con grida smodate, sconvenienti o moleste.

Gli esercenti il commercio ambulante, sia a posto fisso che in forma itinerante, non possono lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta che, invece, devono essere collocati negli appositi contenitori predisposti dal servizio raccolta rifiuti.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- SANZIONI -

Art. 87

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto, e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3-3-1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e della legge del 24-11-1981, n. 689.

Art. 88

- RISARCIMENTO DANNI -

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

Art. 89

- DIFFIDA - ESECUZIONE D'UFFICIO -

In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, può

diffidare l'autore o responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.

Art. 90

- REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE -

Il presente Regolamento entra in vigore 120 giorni dopo la definitiva approvazione e la pubblicazione stabilita dal III comma dell'art. 62 del T.U. della Legge Comunale e provinciale approvato con R.D. 3-3-1934, n. 383.

Da tale data cesserà di avere vigore il precedente Regolamento.

## **INDICE PER ARTICOLO**

---

### **Titolo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI PERMESSI MUNICIPALI E SUOLO PUBBLICO**

##### Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- 2 – Ordinanze Sindacali ed ordini verbali
  - 3 – Vigilanza ed accertamenti

##### Capo II – PERMESSI MUNICIPALI E SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 – Licenze – Autorizzazioni – Disposizioni di carattere generale.
- 5 – Suolo pubblico - definizione
  - 6 – Occupazione suolo
  - 7 – Discariche pubbliche
  - 8 – Occupazione abusiva di suolo pubblico

### **Titolo II**

#### **INCOLUMITA' – ORDINE – DECORO E QUIETE PUBBLICA**

##### Capo I – DELL'INCOLUMITA' E DELLA SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 9 – Pericolo alla pubblica incolumità
- 10 – Depositi materiali
  - 11 – Scavi su suolo pubblico
  - 12 – Impalcature
  - 13 – Manutenzione tetti, cornicioni, pluviali, ecc.
  - 14 – Uso di scale
  - 15 – Accensione fuochi - stoppie
  - 16 – Cautele nei lavori
  - 17 – Trasporto di oggetti – Giochi vietati
  - 18 – Operazioni domestiche vietate
  - 19 – Esposizione di oggetti pericolosi
  - 20 – Cose polverose e maleodoranti
  - 21 – Rispetto beni pubblici
  - 22 – Fanciulli incustoditi

- 23 – Manutenzione infissi
- 24 – Canne fumarie
- 25 – Sgombero della neve dai tetti
- 26 – Sgombero della neve dai marciapiedi
- 27 – Rimozione ghiaccio
- 28 – Divieto di pattinare
- 29 – Divieto spargimento acqua
- 30 – Accatastamento legna – materiale
- 31 – Gas – uso e apparecchiature
- 32 – Materie infiammabili - scorte

#### Capo II – DECORO – ORDINE E NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 33 – Disciplina esposizione insegne, cartelli, ecc.

- 34 – Monumenti e targhe
- 35 – Imbrattamento muri
- 36 – Infissi - manutenzione
- 37 – Tende nelle arcate
- 38 – Tende dei negozi
- 39 – Vernici fresche
- 40 – Porte e portoni
- 41 – Esposizione oggetti
- 42 – Luoghi aperti al pubblico - pulizia
- 43 – Suolo pubblico - imbrattamento
- 44 – Rifiuti domestici – disciplina raccolta
- 45 – Rifiuti non domestici
- 46 – Rifiuti vegetali
- 47 – Rifiuti ingombranti
- 48 – Fontane pubbliche
- 49 – Sottoportici - pulizia
- 50 – Orinatoi e latrine
- 51 – Suolo pubblico - divieti
- 52 – Colombi
- 53 – Animali da cortile
- 54 – Pollame - selvaggina
- 55 – Arredo pubblico - danneggiamento
- 56 – Giardini pubblici - Cani

#### Capo III – QUIETE PUBBLICA

Art. 57 – Strumenti musicali - uso

- 58 – Animali domestici
- 59 – Rumori molesti
- 60 – Pubblicità sonora
- 61 – Cortili - divieti
- 62 – Carico e scarico merci

### **Titolo III**

## **INDUSTRIE - ARTI E MESTIERI**

#### Capo I - ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 63 – Definizione di attività rumorosa

- 64 – Attività produttive rumorose – Insalubri – Moleste –  
Richiesta autorizzazione
- 65 – Attività rumorose – Rilascio nulla-osta – Commissione Comunale di Vigilanza
- 66 – Officine – condizioni di esercizio
- 67 – Attività rumorose - Locali
- 68 – Attività rumorose - Orari

#### Capo II – MESTIERI GIROVAGHI

Art. 69 – Mestieri - Registrazione

- 70 – Facchini
- 71 – Suonatori ambulanti

#### **Titolo IV**

### **ATTIVITA' ALBERGHIERE – TURISTICHE SPETTACOLI E COMMERCIO**

#### Capo I – ATTIVITA' ALBERGHIERE – TURISTICHE E SPETTACOLI

Art. 72 – Alberghi

- 73 – Guide turistiche
- 74 – Spettacoli e trattenimenti pubblici

#### Capo II - COMMERCIO

Art. 75 – Attività commerciali in sede fissa

- 76 – Prezzi – peso netto
- 77 – Orari delle attività commerciali
- 78 – Pesi e misure
- 79 – Generi confezionati
- 80 – Insegne
- 81 – Mostre nei negozi
- 82 – Merci – rifiuto di vendita
- 83 – Ispezione Esercizi
- 84 – Forni
- 85 – Pane
- 86 – Venditori ambulanti - comportamento

#### **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 87 – Sanzioni

- 88 – Risarcimento danni
- 89 – Diffida - Esecuzione d'ufficio
- 90 – Regolamento – Entrata in vigore.

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**Approvato con Delibera Consiliare n. 28604/84 del 24-1-1985. Approvato senza rilievi dal Comitato Regionale di controllo di Ferrara in data 28-5-85 con n. 60425/3.**

**Ancora vigente 29-08-2003**